TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 176

Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale

Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione centrale entro il termine di dieci giorni.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, non più in vigore dal 22 gennaio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Seconda — Procedimento
Titolo	II — Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo	II — Trattamento privilegiato diretto e di riversibilità
Sezione	I — Organi e competenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-176-trasmissione-degli-atti-all-amministrazione-centrale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it